



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

PORTO DI TRIESTE ORDINANZA N° 78 – 2018

Oggetto: sgombero ed istituzione dei divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione presso alcune aree demaniali marittime del Molo Venezia e radice per attività connesse alle operazioni di pulizia fondali dello specchio acqueo compreso tra il Molo Venezia e il Molo Sartorio e prospiciente all'ex Magazzini Vini nel periodo dal 9 all'11 ottobre 2018.

Richiedente: Capitaneria di Porto di Trieste.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima –.

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

TENUTO conto della nota della Capitaneria di Porto di data 5 ottobre 2018 con la quale viene richiesta la disponibilità di alcune aree demaniali marittime del Molo Venezia e radice per destinarle a zone logistiche e di supporto alle operazioni di pulizia dello specchio acqueo prospiciente l'ex Magazzino Vini compreso tra il Molo Venezia e il Molo Sartorio, nel periodo dal 9 all'11 ottobre 2018.

RAVVISATA la necessità di predisporre, nelle suddette aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso;

VISTA l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

ORDINA

Art. 1. – Nelle aree demaniali marittime del Molo Venezia e radice, indicativamente evidenziate nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P. n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione sono istituiti i divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione **dalle ore 00.00 del 9 ottobre alle ore 24.00 dell'11 ottobre 2018.**

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, presso le aree sopra individuate, sono consentiti la fermata e la sosta veicolare ai mezzi autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Trieste.

Art. 2 – La Capitaneria di Porto di Trieste, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e

continua Ordinanza 78/2018

successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza del tratto stradale demaniale marittimo interessato dai provvedimenti sopra disposti esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.2 – delimitare l'area demaniale marittima in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, sollevando la scrivente Autorità emanante del presente provvedimento ordinatorio da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

2.3 – garantire la massima sicurezza alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze del tratto stradale in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.4 – osservare e far osservare nell'ambito del tratto stradale in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza pubblica;

2.5 – riportare allo stato pristino, al termine dell'evento, il tratto stradale demaniale marittimo oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

8 OTT. 2018

Il Presidente

(Zenò D'Agostino)

